



Regione Siciliana

Presidenza

Ufficio Speciale

*Autorità di Audit dei Programmi
cofinanziati dalla Commissione Europea
Il Dirigente Generale*

Prot. n° 290/0-6

del 1 febbraio 2012

Oggetto: Approvazione modifiche al Manuale delle Procedure di audit, versione del 30/09/2009 (integrato all'8.11.2011) e al Manuale della metodologia di campionamento versione 3 del 20.11.2008. – PO FESR e PO FSE 2007/2013.

**A tutte le aree e Servizi
SEDE**

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO n. 1/2012

- In applicazione al Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Sociale Europeo (FSE) e sul fondo di Coesione (FC) e s.m.i. e al Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione recante disposizioni attuative del Regolamento (CE) n. 1083/2006;
- tenuto conto che, in assenza di indicazioni puntuali nei regolamenti rispetto alle modalità di audit nel caso di operazioni con certificazioni di spesa su più annualità, dal confronto interno a livello di Coordinamento tra le AdA regionali è emersa una difforme interpretazione ed applicazione dell'estensione del controllo alla spesa relativa ad annualità antecedenti quella oggetto di campionamento;
- considerato che nella riunione tecnica tra le Autorità di Audit delle Regioni italiane, la Commissione Europea e l'IGRUE svoltasi a Palermo nei giorni 15 e 16 settembre 2011, è stata concordata e condivisa la procedura da adottare circa l'audit delle operazioni che presentano spesa su più annualità dettagliata nello stralcio di sintesi dell'incontro allegata, che costituisce parte integrante del presente atto;
- ritenuto quindi di dover modificare il "Manuale della metodologia di campionamento", a pagina 28, paragrafo 7.1.7 e il "Manuale delle procedure di audit" a pagina 92, paragrafo 7.3 al fine di adeguarne coerentemente i contenuti;

DISPONE

1. di adottare la procedura per l'audit di operazioni che presentano spesa su più annualità, condivisa nella riunione tecnica tra le Autorità di Audit delle Regioni italiane, la Commissione Europea e l'IGRUE svoltasi a Palermo nei giorni 15 e 16 settembre 2011 e dettagliata nello stralcio di sintesi dell'incontro allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto dispositivo;

2. di modificare nel “Manuale delle procedure di audit” a pagina 92, paragrafo 7.3.1 e nel “Manuale della metodologia di campionamento”, a pagina 28, paragrafo 7.1.7 il testo vigente, riportato nella sottostante tabella di sinistra, col testo della tabella di destra.

Si rappresenta che l’anno di riferimento indicato di seguito con la lettera N, nel Manuale della metodologia di campionamento, al fine di non generare confusione con le consonanti N/n presenti nelle formule, viene indicato con la lettera t e come tale si intende modificato:

Testo vigente “Manuale delle procedure di audit”	Testo modificato “Manuale delle procedure di audit”
<p>“Ovviamente, in tal caso, al fine di comprendere l’andamento generale dell’attuazione delle operazioni finanziate campionate, il controllo sarà espletato, come sempre, sull’intera spesa sostenuta fino alla data di effettivo controllo, salvo considerare, ai fini del calcolo del tasso di errore, solo la spesa dichiarata nell’anno “N”. Il resto della spesa dichiarata per l’operazione selezionata, sostenuta negli anni precedenti all’anno “N”, sarà trattata e contabilizzata quale campione supplementare, le cui risultanze saranno utili ai fini delle indagini su determinati rischi, sistematicità.</p> <p>Ricapitolando:</p> <p>a) Per ciascuna operazione estratta, la spesa da sottoporre ad audit, ai fini del calcolo del tasso di errore, sarà solamente quella certificata nel periodo considerato. Praticamente, se l’operazione estratta presenta spesa dichiarata in più annualità: 1) il campionamento avverrà per operazione; 2) per ciascuna operazione, ovviamente sarà controllata, in generale, la spesa totale dichiarata fino alla domanda di pagamento di riferimento; 3) ma, ai fini del calcolo del tasso di errore, i risultati di audit da considerare, cioè l’ammontare di spesa irregolare da evidenziare per calcolare il tasso di errore effettivo (e successivamente quello estrapolato sull’intera domanda di pagamento) sarà esclusivamente quella riscontrata nelle singole transazioni dichiarate alla Commissione nel periodo considerato (nel nostro caso, anno) per l’operazione in questione.</p> <p>b) In pratica, per le operazioni estratte dal campionamento statistico casuale, sarà estratta la spesa totale dichiarata per quell’operazione fino alla domanda di pagamento analizzata, ma, i risultati di audit che saranno considerati in relazione all’ammontare di spesa irregolare rilevante per il calcolo del tasso di errore effettivo, saranno quelli emersi sulla sola spesa dichiarata durante il periodo considerato (incremento), al fine di non distorcere le successive stime da effettuare sull’intera domanda di pagamento.</p>	<p><i>“In tal caso, al fine di comprendere l’andamento generale dell’attuazione delle operazioni finanziate campionate, l’AdA potrà decidere, in base alla valutazione professionale, se espletare il controllo sull’intera spesa sostenuta fino alla data di effettivo controllo salvo considerare, ai fini del calcolo del tasso di errore, solo la spesa dichiarata nell’anno “N”. Il resto della spesa dichiarata per l’operazione selezionata, sostenuta negli anni precedenti all’anno “N”, ove controllata, sarà trattata e contabilizzata quale campione supplementare, le cui risultanze saranno utili ai fini delle indagini su determinati rischi, sistematicità.</i></p> <p><i>Ricapitolando:</i></p> <p><i>a) Per ciascuna operazione estratta, la spesa da sottoporre ad audit, ai fini del calcolo del tasso di errore, sarà solamente quella certificata nel periodo considerato. Praticamente, se l’operazione estratta presenta spesa dichiarata in più annualità: 1) il campionamento avverrà per operazione; 2) per ciascuna operazione, sarà controllata, limitatamente alla procedura, la spesa totale dichiarata fino alla domanda di pagamento di riferimento; 3) ma, ai fini del calcolo del tasso di errore, i risultati di audit da considerare, cioè l’ammontare di spesa irregolare da evidenziare per calcolare il tasso di errore effettivo (e successivamente quello estrapolato sull’intera domanda di pagamento) sarà esclusivamente quella riscontrata nelle singole transazioni dichiarate alla Commissione nel periodo considerato (nel nostro caso, anno) per l’operazione in questione.</i></p> <p><i>b) In pratica, per le operazioni estratte dal campionamento statistico casuale, l’AdA potrà valutare di estendere il controllo sul totale della spesa dichiarata per quell’operazione fino alla domanda di pagamento analizzata, ma, i risultati di audit che saranno considerati in relazione all’ammontare di spesa irregolare rilevante per il calcolo del tasso di errore effettivo, saranno quelli emersi sulla sola spesa dichiarata durante il periodo considerato (incremento), al fine di non distorcere le successive stime da effettuare sull’intera domanda di pagamento.</i></p>

Le suddette integrazioni saranno inserite in "cartella comune" e trasmesse al Servizio 2 per la pubblicazione sul sito web istituzionale.

Le SS.LL. avranno cura di assicurare lo svolgimento delle attività di competenza in conformità alla presente disposizione.



IL DIRIGENTE GENERALE
Ing. Maurizio Agnese

di gestire la Sovvenzione Globale, al fine di evitare il più possibile il rischio di un meccanismo troppo articolato (a “scatole cinesi”).

Nel caso di ingegneria finanziaria, alcune AdA hanno posto l'attenzione sulla possibilità di intendere l'Organismo intermedio come istituto finanziario e il Beneficiario come strumento di ingegneria finanziaria. A tal riguardo, la DG Regio ha precisato che tale possibilità non è percorribile e ha rimandato per tutti gli approfondimenti alla presentazione predisposta dalla stessa DG Regio sul tema come da programma.

Con riferimento agli **audit delle operazioni** è stata affrontata la modalità del **controllo di progetti pluriennali**. Alla luce dell'attuale attuazione dei PO, le AdA hanno portato la loro esperienza concreta, frutto anche del confronto interno che c'è stato a livello di Coordinamento delle AdA regionali. In fase di attuazione, infatti, alcune AdA non hanno riscontrato indicazioni esaustive nei regolamenti rispetto alle modalità di audit nel caso in cui le operazioni campionate presentino certificazioni di spesa su più anni. È risultato di particolare interesse l'approfondimento su l'estensione della verifica della spesa, se cioè debba essere verificata la sola spesa riferita all'anno oggetto di campionamento casuale o tutta la spesa certificata per l'operazione e quindi anche quella certificata nelle annualità precedenti.

Nel rispetto delle differenti applicazioni a livello procedurale del controllo di progetti pluriennali fra le diverse AdA ed anche fra i diversi fondi, è stato presentato alla CE un possibile approccio comune. Tale approccio prevede di focalizzare il controllo sulla parte di spesa riferita all'anno oggetto di campionamento e di considerare le principali attività antecedenti alla spesa campionata soprattutto in termini procedurali (ad esempio procedura di selezione, procedura d'appalto, concessione di una sovvenzione, tempistica, titoli giuridici della spesa, ecc.).

Nel complesso, la DG Regio ha indicato il suo accordo a tale approccio approvando quindi la procedura.

Il dibattito e il confronto che sono seguiti hanno chiarito specifici elementi utili all'audit; in particolare che, per quanto riguarda l'estensione del controllo anche ad altre annualità di spesa, la valutazione professionale dell'AdA risulta essere fondamentale. Così ad esempio secondo la DG Regio, nel caso in cui l'esito del controllo della spesa dell'annualità di riferimento risultasse problematico, l'AdA potrebbe valutare secondo il proprio giudizio di ampliare il controllo anche ad altre annualità per verificarne l'eventuale carattere sistemico.

È stato poi condiviso che gli esiti dei controlli sulla spesa di annualità precedenti, oltre che ad essere comunicati all'AdG e considerati dall'AdA nell'analisi del rischio per le annualità successive nonché per i relativi follow-up, debbano essere rilevati nel RAC in una sezione apposita, non trattandosi di spese comprese nel campione estratto da cui deriva il corrispondente tasso di errore. La tabella al punto 9 dell'allegato VIII del Reg. 1828/2006 prevede infatti la possibilità di indicare la spesa controllata relativa ad annualità precedenti nella colonna “altre spese sottoposte ad audit” mentre le relative eventuali irregolarità vanno riportate nella colonna accanto “importo delle spese irregolari in altri campioni di spesa”. È stato ricordato che tali colonne sono inoltre dedicate sia alle eventuali spese del campione supplementare sia alla spesa controllata relativa allo strumento all'ingegneria finanziaria.

Altro tema all'ordine del giorno è stato il **controllo di un'operazione relativa a un Organismo in-house**. Le AdA si sono confrontate con la CE in merito all'affidamento ad un soggetto *in house* e della fornitura di servizi, formalizzato in un “contratto di servizi”, tra la committente AdG (beneficiaria dell'operazione) e la Società *in house*. È stata ripresa la giurisprudenza comunitaria e nazionale che pone alcune condizioni rigorose per questo tipo di affidamento, in termini di concorrenza, trasparenza, nonché l'ammissibilità.

L'interesse di alcune AdA è stato quello di chiarire che tipo di controllo occorre svolgere per questo tipo operazioni, quale profondità di controllo si possa ritenere adeguata, fino a che punto siano